

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
“ALL IN ONE CASA” Mod. 11499 – Ed. 03/2018

INDICE

Pag.3	DEFINIZIONI GENERALI
Pag.3	NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Pag.6	SEZIONE I – ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA
Pag.9	SEZIONE II – ASSICURAZIONE INAGIBILITA' DELL'ABITAZIONE
Pag.12	SEZIONE III – ASSICURAZIONE INCENDIO

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero:

800.82.71.92 oppure 02 58.28.60.65

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- codice identificativo presente sul Modulo di Adesione Mod. FI6582 – Ed.08.2013.
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

Per qualsiasi informazione commerciale potrà contattare il numero 02.583841.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 La informiamo che, a partire dal 1 Novembre 2013, è possibile attraverso l'accesso all'area riservata nel sito internet di Europ Assistance Italia S.p.a. consultare le Sue coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato di pagamento dei premi e le relative scadenze.

L'accesso all'area riservata può avvenire in qualsiasi momento previa registrazione, qualora non ancora effettuata, nell'area clienti del sito internet www.europassistance.it.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero verde 800013529 dalle ore 8.00 alle 20.00, dal lunedì al sabato.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;

b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi strumentali o necessari all'esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa;

c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri didemolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'Estero per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa" quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti;

d. alla Contraente **Santander Consumer Bank S.p.A.**;

inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

UfficioProtezioneDati@europassistance.it

INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA

Gentile Cliente, il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 *contratto a distanza* ovvero "contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore Europ Assistance Italia S.p.A. impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

Ai sensi dell'art. 67 quater del D. Lgs. 206/05, del Codice del Consumo La informiamo che:

- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.

- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n.1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al nr. 26 - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..

- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle Condizioni di Assicurazione allegate **MOD. 11499 - ED. 08/2013**; se tali condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all'art. "Premio".

- la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

- Ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagaglio o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore ad un mese.

- Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando raccomandata A/R alla Contraente **SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.**, agli indirizzi indicati in Polizza e per conoscenza a Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento 8, 20135 Milano.

- Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – fax n. 02.58.47.71.28 - e.mail: ufficio.reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: Santander Consumer Bank S.p.A. con sede in Torino, Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E- P.Iva 05634190010.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - iscritta alla sezione I Dell'albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

Indennizzo: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

Nucleo familiare: l'Assicurato il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da documento internazionale ad esso equivalente.

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, la Contraente e l'Assicurato.

Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a proprio carico.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del c.c., ***all'Assicurato che godesse di prestazioni/garanzie analoghe a quelle della presente polizza***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.***

Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.***

Art.3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.***

Art.4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, la Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. la riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.

Art.5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.6. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione/garanzia in conformità a quanto previsto all'art. 2952 c.c. nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.7. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in euro. Nel caso di spese sostenute in paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla banca centrale europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

Art.8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

L'Assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.

Art.9. PREMIO

L'Assicurato, dalla data indicata sul modulo di adesione autorizza la Contraente all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo pro-capite in base alla durata scelta:

ALL IN ONE Casa

DURATA (in mesi)	PREMIO ASSISTENZA R(18)	di cui imposte	PREMIO PERDITE PECUNIARIE R(16)	di cui imposte	PREMIO INCENDIO R(8)	di cui imposte	TOTALE PREMIO	TOTALE IMPOSTE
12	€ 80,00	€ 7,27	€ 20,00	€ 3,51	€ 50,00	€ 9,10	€ 150,00	€ 19,88
24	€ 156,80	€ 14,25	€ 39,20	€ 6,87	€ 98,00	€ 17,84	€ 294,00	€ 38,96
36	€ 230,40	€ 20,95	€ 57,60	€ 10,09	€ 144,00	€ 26,21	€ 432,00	€ 57,25
48	€ 300,80	€ 27,35	€ 75,20	€ 13,18	€ 188,00	€ 34,22	€ 564,00	€ 74,74
60	€ 368,00	€ 33,45	€ 92,00	€ 16,12	€ 230,00	€ 41,86	€ 690,00	€ 91,44
72	€ 432,00	€ 39,27	€ 108,00	€ 18,93	€ 270,00	€ 49,14	€ 810,00	€ 107,34
84	€ 492,80	€ 44,80	€ 123,20	€ 21,59	€ 308,00	€ 56,06	€ 924,00	€ 122,45
96	€ 550,40	€ 50,04	€ 137,60	€ 24,12	€ 344,00	€ 62,61	€ 1.032,00	€ 136,76
108	€ 604,80	€ 54,98	€ 151,20	€ 26,50	€ 378,00	€ 68,80	€ 1.134,00	€ 150,28
120	€ 656,00	€ 59,64	€ 164,00	€ 28,74	€ 410,00	€ 74,62	€ 1.230,00	€ 163,00

Il premio per le coperture di durata poliennale è ridotto. A fronte della riduzione di premio l'Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Se i contratti sono infraquinquennali la copertura assicurativa durerà fino alla naturale scadenza della stessa.

Art.10. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.

Art.11. DECORRENZA E DURATA DELLA POLIZZA

Per ciascun Assicurato la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione e, in assenza di recesso esercitato secondo le modalità di cui all'art. "RECESSO DALLA POLIZZA", scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata scelta dall'Assicurato. E' escluso tacito rinnovo. La durata della copertura potrà essere di 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 mesi a seconda della durata scelta dall'Assicurato, così come riportato sul Modulo di Adesione Mod. FI6582 – Ed.08.2013.

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all'Assicurato.

Art.12. RECESSO DALLA POLIZZA

Ai sensi dell'art. 1899 c.c., qualora la Polizza preveda una copertura di durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato trascorso il quinquennio, avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente e ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, lettera raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA CASA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'Assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fissi e infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o di protezione.

Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.

Furto con destrezza: il furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.13. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.

Art.14. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite **fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della polizza.**

PRESTAZIONI

INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un fabbro per furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura, che rendano impossibile l'accesso all'abitazione o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di allagamento, infiltrazione, mancanza d'acqua o mancato scarico delle acque nere dovuto a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **i sinistri dovuti a negligenza dell' Assicurato.**

INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI IN EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un elettricista, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo;**
- i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno **fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro con il limite di Euro 500,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **i sinistri dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;**
- **i sinistri dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **i sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.**

INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI D'ACQUA

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un intervento d'emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi i sinistri dovuti a:

- **guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);**
- **i danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;**
- **negligenza dell'Assicurato;**

INVIO DI UN TERMOIDRAULICO NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.

Massimali

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

INVIO DI UN TAPPARELLISTA NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

INVIO DI UN VETRAIO NELLE 24H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**

INVIO DI UN TECNICO RIPARATORE ELETTRODOMESTICI NELLE 24 H

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 1.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato.**
- **gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, che per le riparazioni seguono le procedure definite dalle garanzie in essere.**

TRASLOCO

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento e furto l'abitazione dell'Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi del trasloco **fino alla concorrenza massima di Euro 1.000,00 per sinistro, con il limite di Euro 2.000,00 per anno assicurativo.**

Sono esclusi:

- **i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco..**

IMPRESA DI PULIZIA

Nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento, furto e atti vandalici compiuti dai ladri durante o nel tentativo di commettere il furto, l'abitazione dell'Assicurato necessitasse di pulizia straordinaria, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa di pulizia specializzata.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi dell'intervento di pulizia **fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 per sinistro, con il limite di Euro 700,00 per anno assicurativo.**

Art.15. ESTENSIONE TERRITORIALE

La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite ed in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni.

Art.16. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da:

- **gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;**
- **alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- **dolo dell'Assicurato o colpa grave ;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Art.17. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione Assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. **L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.**

Art.18. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE INAGIBILITA' DELL'ABITAZIONE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelegrafici trasmettenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere.**

Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Mensilità: lo stipendio mensile netto come risultante dall'ultima busta paga dell'Assicurato al momento del sinistro.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.19. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.

Art.20. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INAGIBILITÀ DELL'ABITAZIONE

Europ Assistance, nei limiti del massimale previsto all'art. "CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO", si obbliga a riconoscere all'Assicurato un indennizzo per l'inagibilità dell'abitazione principale dovuta ad uno degli eventi sotto riportati e che abbia colpito il fabbricato o il contenuto:

- a) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio;
- b) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi;
- c) onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- d) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- f) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- g) guasti cagionati per ordine dell'autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento Assicurato;
- h) danni dovuti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini;

- i) danni dovuti da eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non;
- j) danni dovuti ad eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- k) i danni dovuti a sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- l) i danni da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

Art.21. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Adesione, ubicato in Italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano.

Art.22. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- **dolo dell'Assicurato;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;**
- **inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;**
- **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;**
- **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.**
- **umidità, stitlicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;**
- **pioggia limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;**
- **smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;**
- **mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero;**

Sono inoltre esclusi:

- **i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un' implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- **l'imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato;**
- **i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche;**
- **i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati;**
- **i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;**
- **i danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento.**

Sono, inoltre, escluse dall'assicurazione i danni alle cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art.23. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;

- a) **entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile, effettuare una denuncia** – accedendo al portale <http://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure **darne avviso ad Europ Assistance – piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta – Ufficio Liquidazione Sinistri – Assicurazione Inagibilità dell'Abitazione, inviando:**
 - b) copia del modulo di adesione;
 - c) copia dell'ultima busta paga attestante la mensilità percepita nel caso l'Assicurato sia un lavoratore dipendente, oppure, copia della dichiarazione dei redditi nel caso l'Assicurato sia un lavoratore autonomo;
 - d) ogni documentazione che attesti l'inagibilità dell'abitazione;
 - e) la denuncia rivolta all'autorità competente, precisando le circostanze dell'accaduto;
 - f) tutta l'ulteriore documentazione utile alla gestione della pratica.
- inoltre l'Assicurato dovrà:
- g) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro.

L'Assicurato, per la positiva definizione del sinistro, è tenuto ad inviare tempestivamente ad Europ Assistance, la documentazione attestante l'agibilità dell'abitazione.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art.24. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Europ Assistance si obbliga a riconoscere all'Assicurato:

- a) **il 60% della mensilità retributiva nel caso in cui l'Assicurato stesso sia un lavoratore dipendente pubblico o privato.**
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di **Euro 1.500,00** per ogni mese di inagibilità dell'abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;

- b) **il 60% del reddito dichiarato qualora l'Assicurato stesso sia un lavoratore autonomo.**
Detto indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza massima di **Euro 1.500,00** per ogni mese di inagibilità dell'abitazione e per un massimo di 12 mesi dalla data del sinistro;
- c) **un indennizzo pari ad Euro 500,00** per ogni mese di inagibilità dell'abitazione e fino ad un massimo di 12 mesi, qualora l'Assicurato al momento del sinistro non si trovi in una delle condizioni di cui ai punti a. o b.;

L'indennizzo del primo sinistro, pari ad una mensilità della retribuzione, verrà riconosciuto solo qualora siano trascorsi trenta giorni consecutivi dalla data in cui le autorità competenti hanno dichiarato l'inagibilità dell'abitazione.

Non saranno indennizzate le frazioni delle mensilità retributive.

Art.25. COLPA GRAVE

In deroga all'art. 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art.26. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell' Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo e purché l' Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art.27. USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili.

Art.28. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia costruito in materiale incombustibile.

Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i sopralchi costruiti con materiali combustibili.

Art.29. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall' Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art.30. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall' Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'autorità giudiziaria.

Art.31. MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
3. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.32. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato se ne fa espressamente richiesta, ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari a **tre mensilità retributive** in base a quanto stabilito all'art. "CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO" che dovrebbero essere pagate in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Art.33. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

SEZIONE III - ASSICURAZIONE INCENDIO

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Beni assicurati/contenuto: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radiotelericetrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. **Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.**

Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato: il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

Forma di assicurazione a primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile.

Incendio: combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Oggetti pregiati: quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

Risarcimento: la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Scoppio/implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

Valore a nuovo o di rimpiazzo: per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo del contenuto ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

Valori: denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.34. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurato:

- la persona fisica residente in Italia, cliente di Santander Consumer Bank S.p.A. che abbia sottoscritto con quest'ultima un contratto di finanziamento e il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione, nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare convivente.

Art.35. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. INCENDIO

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto dell'abitazione nei limiti delle somme indicate all'art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE" determinati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonora provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento Assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo – sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

2. RICORSO TERZI

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00** di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- **di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono considerati terzi:

- **il coniuge e il convivente more uxorio;**
- **i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.**

L'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

3. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile e **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali posti all'interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.

4. SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, i rimborsi per:

- a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto**, senza applicazione della regola proporzionale, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro**;
- b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro**;
- c) spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato**;
- d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad dimora abituale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, siano resi obiettivamente inagibili, **fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l'intero nucleo familiare**;
- e) pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, **con massimale annuo di Euro 2.500,00**;
- f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro**.

Art.36. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul modulo di adesione, ubicati in Italia.

Art.37. ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni causati da:

- **dolo dell'Assicurato**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti**;
- **inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti**;
- **atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione**;
- **trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni**.

Relativamente al fabbricato e al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:

- **causati da gelo (salvo quanto previsto all'art. "gelo"), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio**;
- **causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere**;
- **causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati**;
- **di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione**;
- **conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all'articolo "merci in refrigerazione")**;
- **alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un' implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale**;
- **imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato**.
- **Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:**
 - **usura o da carenza di manutenzione**;
 - **verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova**;
 - **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore**;
 - **sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio**.

Art.38. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

in caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. - piazza Trento, 8 - 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri - Garanzia Incendio**" allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- sporgere denuncia scritta all'autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del codice civile;

predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.

Art.39. LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il contenuto, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

- a) Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);
- b) del 50% con il massimo di euro 10.000,00 per: preziosi e valori (euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. qualora etti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.
- c) Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;
- d) del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di euro 1.000,00.

Art.40. COLPA GRAVE

A deroga dell'articolo 1900 del codice civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

Art.41. BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo. Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art.42. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 c.c.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

Art.43. USO DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Art.44. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

Art.45. FORMA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata:

- a "Primo rischio assoluto" per quanto riguarda la partita contenuto.

L'assicurazione è inoltre prestata a "Valore a nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "Valore a nuovo" verrà riconosciuto **solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"**.

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene Assicurato.

Art.46. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art.47. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno da

Europ Assistance è uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'autorità giudiziaria.**

Art.48. MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.49. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente Assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a) **per il contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto ed/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.50. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.51. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Art.52. TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art.53. RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Art.54. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse Assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "ESCLUSIONI" della presente sezione.

Art.55. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO".

Art.56. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE

La garanzia Incendio è prestata **fino alla concorrenza del massimale di Euro 30.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.**

Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia s.p.a., Ufficio Reclami, piazza Trento n. 8 cap 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – via del Quirinale 21 – 00187 Roma. I reclami indirizzati all' Ivass dovranno contenere:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all' Ivass o attivare il sistema estero competente tramite la procedura fin-net (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm).

Resta salva la facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.

